

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



corecom

*comitato regionale
per le comunicazioni*

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO 2004

Firenze, gennaio 2004

INDICE

Programma di attività per il 2004

- Presentazione *pag. 3*
- PRIMA SEZIONE – Attività ordinarie *pag. 5*
- Descrizione delle attività ordinarie *pag. 6*
- SECONDA SEZIONE – Indagini, ricerche, seminari, manifestazioni *pag. 10*
- Descrizione delle attività 2004 *pag. 12*
- TERZA SEZIONE – Conferimento delle deleghe *pag. 16*
- Descrizione delle attività oggetto di delega *pag. 17*
- Indicazione del fabbisogno finanziario 2004 *pag. 19*

Allegati

- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Corecom della Toscana e il Presidente della Giunta regionale toscana. *pag. 20*
- Delibera n. 1377 del 29/12/2003 di approvazione della Convenzione per le deleghe da parte della Giunta regionale toscana *pag. 25*
- Modifica della Legge 28/2000 da parte della Legge 313/2003 “Disposizioni per l'attuazione del principio di pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”. *pag. 28*
- Schema di codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali in materia di pluralismo politico *pag. 41*

PRESENTAZIONE

Il programma del Corecom per l'anno 2004 comprende tre sezioni distinte.

La prima è quella delle attività ordinarie e ricorrenti che fanno capo sia a funzioni che discendono dalla normativa nazionale e regionale, sia a compiti assegnati dal Consiglio e dalla Giunta regionali. L'insieme di queste attività fanno del Corecom un punto di riferimento per il Ministero delle Comunicazioni, per la Commissione parlamentare di vigilanza, per la concessionaria pubblica RAI, per le emittenti radiotelevisive locali, per le organizzazioni politiche e sociali, per la Giunta regionale, oltre che per il Consiglio regionale nel quale il Corecom è incardinato.

La seconda sezione del programma concerne iniziative di indagine, ricerca, approfondimento e divulgazione sul mondo della comunicazione, decise dal Corecom ed organizzate in proprio.

La terza sezione riguarda la gestione della deleghe conferite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le tre sezioni del programma per l'anno 2004 appena elencate corrispondono a una precisa visione strategica concernente il ruolo del Corecom della Toscana, nel quadro di una più generale riflessione sulla funzione che i Corecom stessi devono avere in ambito nazionale. È opinione del Consiglio, infatti, che i Comitati Regionali per le Comunicazioni debbano svolgere tre fondamentali ruoli:

- quello di regolare il controllo sulle attività di comunicazione locale per conto delle istituzioni regionali e nazionali;
- quello di radiografare la natura, la struttura, i contenuti, le tecnologie della comunicazione sul territorio toscano e di verificare il corretto rapporto con i suoi utenti;
- quello di conoscere e rendere conoscibile alle istituzioni e ai cittadini il mondo della comunicazione, in modo da promuovere una relazione consapevole con le innovazioni portate dalle comunicazioni di massa nel mondo attuale, una sempre più diffusa competenza sui problemi che quelle innovazioni comportano, una vasta possibilità di prevedere scenari e mutamenti che di quelle sono la conseguenza.

La prima e la terza parte del programma - relative ai controlli e alle verifiche sulla correttezza dei comportamenti in materia di comunicazione, all'esecuzione delle norme di garanzia sulla distribuzione delle risorse pubbliche, all'esercizio dei diritti collettivi e individuali in questa area - non si limitano, tuttavia, ad una pura azione burocratico-amministrativa. Le linee fondamentali del programma sono, infatti, sorrette da una continua attività di ricerca e dall'affinamento dei metodi quantitativi di analisi e di controllo. Si noterà, ad esempio, che la sezione sulle attività ordinarie

discendenti dalla legislazione nazionale e regionale mette in cantiere numerosi monitoraggi. Ebbene, proprio questi richiedono che il Corecom sia in grado, in proprio o grazie a terzi delegati allo scopo, di eseguire tali monitoraggi con le massime garanzie di esattezza. Ecco allora che nella seconda sezione si può trovare - fra gli studi e le ricerche - il tentativo di impiantare (primo caso in Italia) una rilevazione dei dati di ascolto radiofonici e televisivi paragonabile ad Audiradio e Auditel, che operano a livello nazionale. Il dato conoscitivo che emergerà dalla ricerca consentirà una applicazione d'avanguardia all'area difficilissima dei monitoraggi. In questo medesimo ambito si colloca la collaborazione stabile (mediante convenzione) con tutte e tre le università della Toscana, in modo da trasferire ai corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e ai Centri Televisivi di Ateneo l'incarico di eseguire ricerche e monitoraggi territoriali. In questa maniera, si ottiene un risultato di massima trasparenza, di certificata garanzia sulle competenze, di totale copertura del territorio regionale. Si noti che queste iniziative sono attualmente oggetto di ammirazione presso gli organi competenti in tutto il territorio nazionale.

Una considerazione particolare merita anche la terza sezione, quella che conferisce al Corecom deleghe sui controlli territoriali da parte dell'Authority per le Garanzie in materia di Comunicazione. Il programma prevede per quest'anno l'avviamento delle prime cinque deleghe, siglate ufficialmente il 29 gennaio 2004, e rese immediatamente operanti. La politica del Corecom toscano, però, è stata quella di chiedere con insistenza all'Authority la possibilità di esercitare ulteriori quattro deleghe, attualmente non concesse perché onerose, e non coperte dai fondi nazionali. Nell'idea del Corecom, tale esercizio è invece possibile da subito, magari sostenendone provvisoriamente il costo in autonomia amministrativa. Le conseguenze sono importantissime per un corretto e completo sviluppo della democrazia in materia comunicativa: i Corecom potrebbero infatti immediatamente operare su temi fondamentali, e si otterrebbe così una emulazione e un livellamento verso l'alto, anziché una emulazione in basso di carattere rinunciatario. Nel programma del Corecom toscano si può dunque evidenziare il tentativo di continuare su questa strada, ottenendo magari un consenso nazionale in materia. La ricerca sulla fattibilità di un sistema Audiradio e Auditel, delineata nella seconda sezione, assume così un rilievo particolare anche in questa prospettiva. Quanto all'esercizio vero e proprio delle deleghe, va notato, in conclusione, l'impegno a ristrutturare in questa prospettiva le attività degli uffici, a migliorare l'aggiornamento degli addetti, a incrementare i livelli di conoscenza degli stessi membri del Consiglio, a comunicare in modo efficace la conoscenza dei diritti e doveri relativi a tutti gli operatori della comunicazione esistenti in Regione.

PRIMA SEZIONE – ATTIVITÀ ORDINARIE

Le funzioni ormai consolidate che il Corecom svolge, e che discendono dalla legislazione nazionale, riguardano:

- 1) *la gestione dell'accesso radiofonico e televisivo regionale;*
- 2) *le attività istruttorie e di controllo relative all'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;*
- 3) *l'elaborazione delle graduatorie per le provvidenze alle emittenti televisive locali;*
- 4) *la collaborazione con la Commissione ministeriale preposta all'attuazione dei codici di autoregolamentazione sui minori, le televendite ed internet.*

Per gli organi regionali il Corecom svolge i seguenti compiti:

- 5) *parere alla Fidi Toscana sulle richieste di contributo da parte delle imprese di comunicazione;*
- 6) *monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali sull'attività del Consiglio regionale;*
- 7) *monitoraggio del notiziario radiofonico della Giunta regionale;*
- 8) *vigilanza sulla diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di ricerche e sondaggi promossi o realizzati dalla Regione.*

Per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il Corecom svolge funzioni concernenti la

- 9) *trasmissione delle tribune politiche tematiche regionali.*

Su richiesta della Commissione ministeriale per l'assetto del sistema radiotelevisivo, il Corecom partecipa con un proprio rappresentante a:

- 10) *osservatorio "Sguardo giovane".*

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

1) Gestione dell'accesso radiofonico e televisivo regionale

Per le trasmissioni regionali dell'accesso, il Comitato svolge l'istruttoria delle domande e assume le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso televisivo diffusi dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo in base alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Entro la fine di ciascun trimestre viene deliberata la graduatoria relativa al trimestre successivo, stilata sulla base di un regolamento e realizzata con una procedura informatizzata. Per le trasmissioni radiofoniche, nonostante le ripetute sollecitazioni e precise disposizioni di legge, la RAI non ha individuato uno spazio nel palinsesto.

2) Attività istruttorie e di controllo relative all'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Si tratta dell'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – cosiddetta della par condicio – integrata per ciascuna elezione da specifiche delibere di attuazione emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ai Comitati regionali per le comunicazioni, in quanto organi funzionali dell'Autorità, sono affidati compiti di istruttoria – che comprendono tra l'altro il ricevimento delle domande dei soggetti politici e delle offerte delle emittenti, la ripartizione dei fondi e la determinazione del numero dei messaggi autogestiti da trasmettere (con il relativo sorteggio), il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti – e di controllo (che comprendono il monitoraggio delle trasmissioni, l'istruttoria su eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni, le attività di “conciliazione”). Tali attività riguardano, per alcuni aspetti, anche il periodo non elettorale. Il Parlamento ha recentemente liberalizzato la propaganda elettorale sulle emittenti locali. Di conseguenza sarà ridotta e quasi annullata la funzione di vigilanza, mentre resteranno quelle relative alla trasmissione dei messaggi autogestiti.

3) Elaborazione delle graduatorie per le provvidenze alle emittenti televisive locali

L'art. 45 comma 3 della legge 448/1998 stanziava 24 miliardi di lire per l'anno 1999, 24 miliardi di lire per l'anno 2000 e 33 miliardi di lire per l'anno 2001 finalizzati al sostegno dell'emittenza ed alla incentivazione dell'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Con

le successive leggi finanziarie gli stanziamenti sono stati portati a 40 miliardi di lire dal 2000 ed a 82 miliardi di lire dal 2001. Successivamente, con l'art. 52 comma 18 della legge 448/2001 il finanziamento annuale è stato incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro. Con l'art. 80 comma 35 della L. 288/2002 il finanziamento annuale è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2003 e, limitatamente all'anno 2003, la predetta somma è incrementata di 5 milioni di euro. Infine, con la legge finanziaria per il 2004, lo stanziamento dovrebbe aumentare di ulteriori 10 milioni di euro a partire dal 2004. Il Ministero delle Comunicazioni, con il decreto ministeriale n. 378 del 21 settembre 1999 concernente il "Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della L. 448/98", ha affidato ai Corecom o, nel caso questi organismi non siano stati ancora costituiti, ai Corerat il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e di predisporre le graduatorie delle tv locali che hanno fatto domanda per l'accesso ai contributi.

4) Collaborazione con la Commissione ministeriale preposta all'attuazione dei codici di autoregolamentazione sui minori, le televendite ed internet

La Commissione ministeriale per il riassetto del sistema radiotelevisivo ha promosso la realizzazione dei codici di autoregolamentazione delle emittenti nel campo della tutela dei minori e delle televendite. E' in corso di definizione anche il codice di autoregolamentazione relativo ad internet. Poiché la Commissione non è in grado di controllare le centinaia di emittenti locali, è sollecitata la collaborazione dei Corecom regionali. Questi hanno accolto la sollecitazione, sia pure con il limite delle proprie limitate capacità finanziarie.

4) Parere alla Fidi Toscana sulle richieste di contributo da parte delle imprese di comunicazione

La legge regionale 25 giugno 2002 numero 22 limita l'accesso alle agevolazioni finanziarie per lo sviluppo del sistema dell'informazione locale, gestite dalla Fidi Toscana, alle imprese iscritte al ROC (Registro degli operatori della Comunicazione), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Al Corecom spetta la verifica della iscrizione, e dopo la delega da parte dell'Autorità la certificazione dell'iscrizione, nonché l'espressione del parere, non vincolante sui progetti oggetto della richiesta di contributo.

5) Monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali sull'attività del Consiglio regionale

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Corecom ha ricevuto l'incarico di monitorare le trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio regionale realizzate e messe in onda dalle emittenti locali con il finanziamento dello stesso Consiglio regionale. Il Corecom ha concordato con l'Ufficio di Presidenza le modalità del monitoraggio e fornisce, trimestralmente, le schede di tutte le trasmissioni, nonché il riepilogo del tempo di cui usufruisce ciascun gruppo consiliare. Dal 2003 è iniziato lo svolgimento di un analogo monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche.

6) Monitoraggio del notiziario radiofonico della Giunta regionale

Prosegue nel 2004 l'attività di monitoraggio del notiziario radiofonico della Giunta regionale, finanziata per il 2003 e non ancora conclusa. Si tratta, in sostanza, di verificare il gradimento da parte delle emittenti radiofoniche del servizio offerto, e di raccogliere suggerimenti per potenziarlo e migliorarlo.

8) Vigilanza sulla diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di ricerche e sondaggi promossi o realizzati dalla Regione

L'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 2002 numero 22 affida al Corecom la vigilanza sulla diffusione dei risultati ricerche e sondaggi commissionati dalla Regione sui mezzi di comunicazione di massa. Questa attività potrà partire dopo l'approvazione del piano per la comunicazione previsto all'articolo 5.

9) Trasmissione delle tribune politiche tematiche regionali

Con deliberazione del 21 giugno 2000 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi aveva disciplinato la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali. Con la successiva delibera del 15 maggio 2002 aveva disposto che la RAI, entro 60 giorni, su richiesta del Corecom, riservasse sulle reti televisive nazionali uno spazio destinato alle tribune politiche tematiche regionali. La RAI – Testata Servizi Parlamentari - ha riservato alle tribune 30 minuti settimanali sulla terza rete, ai quali seguono sette minuti e mezzo di messaggi autogestiti delle forze politiche. In Toscana le trasmissioni sono regolarmente iniziate il 9 settembre 2002. Al Corecom compete la scelta dei temi da trattare nelle tribune (che viene effettuata con riunioni mensili o bimestrali d'intesa con le forze politiche) e, applicando i criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare di Vigilanza, l'individuazione

dei soggetti politici che hanno diritto di partecipare alle tribune, nonché la ripartizione del tempo tra gli stessi per ciascuna trasmissione. Inoltre Il Corecom effettua il sorteggio per determinare l'ordine di trasmissione dei messaggi autogestiti. Si tratta di una vera e propria delega da parte della Commissione parlamentare perché la delibera del 15 maggio 2002 stabilisce che “per la tribune regionali le funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sono rimesse ai Corecom”, ai quali compete anche la soluzioni di eventuali questioni circa l'interpretazione e l'applicazione della delibera stessa.

10) Osservatorio “Sguardo giovane”.

Si tratta di una iniziativa della Commissione ministeriale per il riassetto del sistema radiotelevisivo: un gruppo di giovani, tra cui i rappresentanti di ciascun Corecom, è impegnato in una ricerca su giovani ed emittenti radiotelevisive. Per la Toscana, il Corecom ha chiesto che il proprio rappresentante sia espresso dal Parlamento degli studenti.

SECONDA SEZIONE – INDAGINI, RICERCHE, SEMINARI, MANIFESTAZIONI

Le attività di carattere conoscitivo e divulgativo compiute in proprio dal Corecom sono orientate soprattutto alla scelta di indagini, e conseguenti manifestazioni per renderle note e dibattute, utili alla formazione delle eventuali politiche delle comunicazioni in Toscana, o quanto meno ad una conoscenza approfondita del comparto delle comunicazioni nel quadro della società e dell'economia della Regione, ma anche ad una crescita della consapevolezza collettiva dei problemi posti dal consumo dei prodotti della comunicazione. Possiamo suddividere tali attività in cinque elenchi, a seconda che si tratti di veri e propri studi e ricerche, di aggiornamenti di ricerche o indagini avviate negli anni precedenti, di seminari, di manifestazioni pubbliche o di altre iniziative:

A) Studi e ricerche

- 1) *Vendite a distanza: indagine sulle vendite tramite la carta stampata ed internet*
- 2) *Ricerca sulla free press*
- 3) *Rilevazione dei dati di ascolto delle radio locali e progetto di fattibilità della rilevazione dei dati di ascolto delle televisioni locali*
- 4) *Ricerca sul lavoro free lance*
- 5) *Ricerca sul consumo della televisione satellitare*

B) Aggiornamenti

- 1) *Indagine sul consumo della Rete da parte dei cittadini toscani – Aggiornamento 2004*
- 2) *Mappa dell'editoria toscana - Aggiornamento 2004*
- 3) *Aggiornamento della “Guida alla produzione tv, video e multimediale”*
- 4) *Aggiornamento delle pagine del sito e creazione di nuove sezioni legate all'attribuzione delle deleghe dell'Autorità*

C) Attività seminariale e convegnistica

- 1) *Convegno su “Ecologia della mente”*
- 2) *Serie di giornate di studio sulla tutela dei minori nella comunicazione*
- 3) *Seminari di aggiornamento sulle materie delegate dall'Autorità*

D) Manifestazioni

1) *Terza edizione del Pinocchio TV Festival*

E) Altre iniziative

1) *Attività editoriale*

2) *Convenzione con le Università toscane per i monitoraggi radiotelevisivi*

3) *Attivazione della biblioteca specializzata (Media Studies)*

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 2004

STUDI E RICERCHE

1) Vendite a distanza: indagine sulle vendite tramite la carta stampata ed internet

Si collega alla ricerca sulle televendite svolta nel 2002/2003 dai quattro corsi di laurea in comunicazione delle Università toscane, e ne rappresenta il completamento. Il fenomeno delle vendite a distanza di prodotti e servizi è in forte crescita sia su media tradizionali come la carta stampata sia su quelli più innovativi come internet. La ricerca è stata sollecitata sia dalle organizzazioni dei consumatori che dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive.

2) Ricerca sulla free press

E' la novità più recente nel settore della carta stampata. L'indagine ha lo scopo di mettere in luce l'entità del fenomeno, verificare i suoi riflessi sulla diffusione dei quotidiani tradizionali e sul tasso di lettura, nonché la sua influenza sulla raccolta della pubblicità, che costituisce un elemento essenziale per i bilanci delle imprese editoriali.

3) Rilevazione dei dati di ascolto delle radio locali e progetto di fattibilità della rilevazione dei dati di ascolto delle televisioni locali

Il programma di attività 2003 aveva tra i propri obiettivi la rilevazione dell'ascolto delle emittenti televisive toscane. Dopo attente verifiche il rapporto tra i costi e l'affidabilità dei dati raccolti è risultato squilibrato. Per il 2004 il Corecom si propone la rilevazione dei dati di ascolto delle radio toscane, ripartita per bacino, con la collaborazione dei servizi Comunicazione e Statistica della Giunta regionale che cofinanzia l'iniziativa. Nella fase preliminare l'avvio della raccolta dei dati, ha dichiarato il proprio interesse e l'intenzione di partecipare anche finanziariamente, oltre la metà delle emittenti radiofoniche toscane, e quelle più rilevanti.

4) Indagine lavoro free lance

Il lavoro giornalistico precario è un altro fenomeno in forte crescita, non tanto e non solo nelle testate giornalistiche della carta stampata e delle emittenti radiotelevisive, ma anche nelle agenzie che si occupano della organizzazione dei servizi giornalistici degli eventi. La ricerca ha lo scopo di far luce sulla realtà del lavoro giornalistico precario, con particolare riguardo a quest'ultimo settore.

5) Indagine sul consumo della televisione satellitare

E' in forte espansione il consumo della televisione satellitare. Se i dati sugli abbonati alla pay tv è facilmente reperibile, manca ancora una indagine sull'effettivo consumo della tv satellitare in toscana, di cui non esiste un istituto specializzato per misurare l'audience, come nel caso dell'Auditel per le emittenti televisive. Il Corecom si propone di svolgere una prima ricerca sul consumo dei canali ricevuti da satellite e sulla sua incidenza sull'ascolto complessivo.

AGGIORNAMENTI

1) Il consumo della rete da parte dei cittadini toscani

Il consumo di internet è in forte espansione. La ricerca è la replica di quelle svolte nel 2002 e 2003 con le quali è stato analizzato per la prima volta l'utilizzo di internet in Toscana. L'indagine ha dato il profilo di fornitori, utenti (distinti tra residenziali e professionali), quantità e qualità degli accessi, ed ha evidenziato le implicazioni con l'economia e la crescita socio-culturale della Toscana. La ripetizione dell'indagine ha lo scopo di verificare, ad un anno di distanza, l'andamento del "fenomeno internet", che nel 2003 risultava in forte crescita, anche in rapporto al consumo nelle altre Regioni italiane.

2) Mappa dell'editoria toscana

La ricerca ha l'obiettivo di fornire una stima di quanto viene pubblicato in Toscana con cadenza periodica, ed è di particolare importanza anche per il fatto che si tratta della regione che è al secondo posto in Italia per quantità di pubblicazioni edite. Una ricerca analoga è stata condotta nel 1999. Si ritiene opportuno estendere la ricerca all'editoria minore anche in considerazione del notevole sviluppo di questo comparto, la cui evoluzione è poco conosciuta. In questo senso è stato proposto di inserire questa ricerca nel Programma istituzionale 2004 dell'Irpet.

3) Aggiornamento della Guida alla produzione tv, video e multimediale

La guida, edita nella primavera del 2002, costituisce un utile strumento di lavoro per quanti sono interessati alla produzione radiotelevisiva. E' consultabile nel sito del Corecom, e sarà costantemente aggiornata. Per il 2004 e gli anni successivi è stato avviato un dialogo con la Mediateca regionale e con la Toscana Film Commission per valutare la possibilità di produrre una Guida unica per tutte le imprese che operano nel settore della comunicazione.

4) Aggiornamento delle pagine del sito e creazione di nuove sezioni legate all'attribuzione delle deleghe dell'Autorità

Il sito web del Corecom, rinnovato nella grafica e nei contenuti nel 2002, necessita di una revisione nell'organizzazione delle diverse sezioni e di un aggiornamento costante, per renderlo ancor di più strumento di servizio e punto di riferimento per i nostri referenti esterni. In particolare, bisogna verificare l'inserimento delle materie oggetto di delega nell'attuale struttura e l'eventuale aggiunta di nuove sezioni tematiche.

ATTIVITÀ SEMINARIALE E CONVEGNISTICA

1) Convegno "Ecologia della mente"

Il convegno, da svolgersi nei primi mesi del 2004, vedrà il coordinamento scientifico del Prof. Oronzo Parlangeli dell'Università di Siena e ruoterà intorno al tema del legame tra attività dell'uomo e l'ambiente naturale in cui si svolgono, con contributi di alto livello scientifico.

2) Serie di giornate di studio sulla tutela dei minori

Promosse dall'Università di Roma in collaborazione con il Corecom toscano, si svolgeranno a Roma, Firenze e Milano. Seguono l'indagine sulle trasmissioni delle emittenti televisive locali della Toscana nella fascia protetta per i minori, ed accompagnano la terza edizione del festival Pinocchiotivvù. Darà quindi continuità all'attenzione che il Corecom rivolge alle trasmissioni per i ragazzi e servirà per fare il punto sulle numerose iniziative in atto in questo campo, non ultimo il codice di autoregolamentazione per i minori.

3) Seminari di aggiornamento

Si tratta di seminari a carattere tecnico-giuridico-amministrativo sulle materie delegate dall'autorità, con la partecipazione di dirigenti dell'autorità, personale del Corecom, e gli stessi componenti del Comitato.

MANIFESTAZIONI

1) Pinocchio TV festival

Terza edizione del Festival dedicato alla programmazione televisiva per l'infanzia, con la conferma del concorso riservato alle emittenti locali italiane e uno spazio di rassegna internazionale più ampio e prestigioso. Quest'ultimo aspetto sarà affidato ad un direttore artistico di elevata competenza e capace di tessere una fitta rete di

relazioni e contatti. La parte convegnoistica sarà concentrata in un unico grande convegno internazionale, da svolgersi presso una sede universitaria.

ALTRE INIZIATIVE

1) Attività editoriale

Le ricerche, le indagini, gli atti dei convegni e dei seminari affrontano spesso temi poco conosciuti sia a livello regionale che nazionale, e costituiscono un patrimonio che merita di essere posto a disposizione di quanti sono interessati al mondo dei media. Le pubblicazioni faranno parte di una collana editoriale, che ha già preso avvio nel 2003 e proseguirà nei prossimi anni.

2) Convenzioni con le Università toscane per ricerche e monitoraggi radiotelevisivi

L'iniziativa punta a realizzare i numerosi monitoraggi previsti dalle deleghe, che comporterebbero il ricorso a considerevoli risorse finanziarie, ed altre ricerche e indagini in programma con la collaborazione dei corsi di laurea in Comunicazione degli Atenei toscani.

3) Attivazione della biblioteca specializzata

Grazie all'acquisizione di un software specializzato nella catalogazione e ricerca di dati archiviati su database, il Corecom vuole rendere disponibile sul proprio sito internet il catalogo delle acquisizioni della biblioteca interna, che negli ultimi due anni è stata ampliata significativamente. Grazie ad un motore di ricerca capace di lavorare su parole chiave intelligenti, studiosi, laureandi, e chiunque voglia trovare un luogo dove approfondire i temi della comunicazione potrà trovare sul sito e successivamente presso la sede del Corecom un punto di riferimento aggiornato e il più possibile esaustivo.

TERZA SEZIONE – CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

Per il 2004 si apre anche il capitolo delle deleghe che, come risulta dallo schema di convenzione allegato, riguarderanno, nell'immediato:

- 1) *Vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale*
- 2) *Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale*
- 3) *Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale*
- 4) *Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale*
- 5) *Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale*

In un secondo momento saranno concretamente attribuite ai Corecom anche le deleghe in materia di:

- 1) *Vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni*
- 2) *Vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale*
- 3) *Vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa*
- 4) *Tenuta del registro delle comunicazioni (ROC) in ambito locale*

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA

1) Vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale.

Il Corecom svolge funzioni di vigilanza in relazione a segnalazioni e denunce di terzi.

2) Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale.

Il Corecom svolge funzioni di istruttoria e d'intervento secondo i criteri previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 223/90.

3) Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

Delega dell'Autorità che riguarda le funzioni di vigilanza in relazione ad eventuali segnalazioni o denunce di terzi. In presenza di idonee condizioni di operatività può essere delegata anche la vigilanza sistematica.

4) Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale.

Delega dell'Autorità che ha anche emanato il relativo regolamento che definisce contenuti e procedure. Riguarda l'esercizio della funzione istruttoria nella prima fase della controversia (tentativo obbligatorio di conciliazione).

5) Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale

6) Vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni

Si tratta di materia che inerisce esclusivamente al settore delle telecomunicazioni. Le funzioni di vigilanza che saranno esercitate in ambito

locale si attiveranno in relazione a specifiche denunce o su richiesta di intervento ispettivo da parte dell'Autorità.

7) Vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale.

Delega dell'Autorità riferita agli operatori destinatari di licenza o autorizzazione in ambito strettamente locale. Il Corecom svolge funzioni di vigilanza in relazione a denunce o segnalazioni di terzi.

8) Vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa.

Delega dell'Autorità relativa sia al settore editoriale che a quello radiotelevisivo. Il Corecom svolge le funzioni di vigilanza ed avvia i procedimenti sanzionatori (adozione e notifica dell'atto di contestazione, acquisizione delle giustificazioni ed eventuale audizione delle parti). Si attiva su segnalazione o denuncia di terzi. Il Corecom potrà attivarsi anche d'ufficio, subordinatamente all'avvio delle funzioni di monitoraggio dell'emesso radiotelevisivo.

9) Tenuta del registro delle comunicazioni (ROC) in ambito locale.

Delega dell'Autorità da conferire a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità della gestione periferica

Indicazione del fabbisogno finanziario 2004

Il capitolo del Bilancio del Consiglio regionale relativo al funzionamento del Comitato (capitolo 5210) si compone dei seguenti quattro articoli:

- art. 5210 *Indennità e trattamento economico di missione*
- art. 5220 *Spese per la realizzazione del programma di attività*
- art. 5230 *Spese per il conferimento di incarichi, consulenze ecc..*
- art. 5240 *Spese per piccola rappresentanza*

In considerazione del complesso delle iniziative previste dal programma di attività 2003, si richiede la seguente dotazione finanziaria:

art. 5210	<i>Spese per l'indennità di funzione, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione del Presidente e dei componenti il Comitato</i>	290.000
art. 5220	<i>Spese per la realizzazione del programma di attività</i>	82.000
art. 5230	<i>Spese per il conferimento di incarichi e consulenze</i>	175.000
art.5240	<i>Spese per piccola rappresentanza</i>	3.000
TOTALE FABBISOGNO		550.000

ALLEGATI

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI TOSCANA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Regione Toscana, 25 giugno 2002, n. 22, recante "*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le comunicazioni*";

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni tra l'Autorità, il Co.re.com. Toscana e la Giunta Regionale Toscana;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità"), nella persona del e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (di seguito "Co.re.com."), nella persona del ,
e

SI CONVIENE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Co.re.com. per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4 (Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 - c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

- d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
- e) - vigilanza sul rispetto della normativa *antitrust* e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Articolo 5
(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com., oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

- a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
- b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
- c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Articolo 6
(Programma di attività)

Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Co.re.com. l'importo di Euro(.....), a valere sul capitolo da erogare sul cap. 600 – Entrate eventuali e diverse – del Bilancio del Consiglio Regionale della Toscana.

Articolo 8
(Collaborazione in settori di interesse comune)

Autorità e Co.re.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)

L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10
(Relazione annuale)

Il Co.re.com. predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Co.re.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Co.re.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12
(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com..

Articolo 13
(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14
(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

Roma, 2003

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-12-2003 (punto N. 1)
Delibera N .1377 del 29-12-2003

Proponente

CLAUDIO MARTINI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto

Dirigente Responsabile: Antonio Caminati

Estensore: Antonio Lenarda

Oggetto:

Convenzione tra Autorità di Garanzia delle comunicazioni e Regione Toscana per deleghe a CORECOM

(Comitato regionale per le comunicazioni Toscana).

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

AMBROGIO BRENNI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

Assenti:

TITO BARBINI PAOLO BENESPERI CHIARA BONI

MARIA CONCETTA ZOPPI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A No Cartaceo+Digitale Schema di convenzione

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 giugno 2000, n.150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 recante “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione: Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni” ;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento nel territorio;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati regionali mediante la stipula di convenzioni;

Considerato che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province Autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni;

Considerato anche che con l'atto di approvazione l'Accordo-quadro sopracitato, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

Dato atto che tale Accordo-quadro acquisisce le risultanze del Gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con determinazione n. 14/SG/03 del Segretario generale, relativa ai Comitati regionali per le comunicazioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta;

Vista la deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2001 con la quale il Co.re.com Toscana ha adottato il proprio regolamento interno;

Visto lo Schema-tipo di convenzione (allegato A) del presente atto) per l'esercizio delle funzioni delegate dei Co.re.com approvato dall'Autorità di Garanzia con propria delibera n. 402/03/CONS;

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22, art. 30 in cui tra l'altro si dispone che la stipula delle convenzioni con l'Autorità di Garanzia venga sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale, e dal Presidente del Co.re.com;

Vista la nota n. 11800/2.122.1 del 18.12.2003 con cui il Presidente del Consiglio Regionale comunica al Presidente della Giunta Regionale il proprio parere favorevole circa la stipula della Convenzione secondo lo Schema-tipo sopra citato;

**A VOTI UNANIMI
DELIBERA**

- di approvare lo Schema di convenzione allegato e di dare mandato al Presidente o suo delegato per la sua sottoscrizione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURT ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
Area Comunicazione Multimediale Integrata
Il Dirigente Responsabile
Antonio Caminati
Il Direttore Generale della
Direzione della Presidenza
Valerio Pelini

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) **come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003)

*(Il testo che segue evidenzia con carattere **grassetto** le modifiche introdotte alla legge 28/2000 dall'entrata in vigore della legge 313/2003)*

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E
PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 2

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3.

(Messaggi politici autogestiti).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ~~o a~~ **pagamento**, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o alla Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

~~**5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento debbono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.**~~

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli

spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca ~~la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento"~~ e l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ~~Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.~~

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

Art. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti,

del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Nella regione Trentino - Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

~~6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera e), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.~~

~~7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.~~

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali ~~e locali~~ comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali).

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle sottoindicate indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10.

(Provvedimenti e sanzioni).

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelesivi.

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelesivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6 l'Autorità ordina alle emittenti radiotelesive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi ~~da 3 a 7~~ **3 e 4**, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito ~~o a pagamento~~, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11.

(Obblighi di comunicazione).

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

Art. 11-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate

attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.

Art. 11-quater.
(Tutela del pluralismo).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri,

e' immediatamente trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-quinquies.
(Vigilanza e poteri dell'Autorita').

1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puo' disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies.
(Norme regolamentari e attuative dell'Autorita').

1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies.

(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali).

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".

**Capo III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilanci triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 11 QUATER, COMMA 2 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 INTRODOTTO DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313

(Tale schema dovrà essere sottoposto ai pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Indi lo schema, con i relativi pareri, verrà trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che lo delibererà. In seguito le organizzazioni di categoria sottoscriveranno il Codice di autoregolamentazione che verrà quindi emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità.)

...(omissis)

ARTICOLO 1

Finalità.

Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione sulle emittenti locali.

ARTICOLO 2

Definizioni.

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:

per “emittente radiofonica e televisiva locale” (di seguito denominate, per brevità, anche “emittenti locali”), ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

per “propaganda”, elettorale o politica, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali finalizzate alla esposizione di un programma o di una opinione politica;

per “propaganda elettorale”, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali nei trenta giorni antecedenti ogni consultazione elettorale o referendaria;

per “propaganda politica”, le forme di comunicazione politica a pagamento trasmesse dalle emittenti locali al di fuori dei periodi di cui alla precedente lettera e);

ARTICOLO 3

Programmi di informazione

I programmi di informazione, sulla base dei principi enunciati dall’articolo 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.313, devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

Inoltre le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’art.1, comma 1, lettera F della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

Ai conduttori dei programmi di informazione delle emittenti locali, nei periodi elettorali, è comunque vietato formulare nel corso delle trasmissioni dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 4

Propaganda e messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo di cui all’art. 2, lettera E le emittenti locali possono trasmettere le forme di propaganda elettorale a pagamento come disciplinate dal successivo articolo 5 del presente codice di autoregolamentazione.

Nello stesso periodo le emittenti locali possono inoltre trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall’art. 4, commi 3 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.313.

2. Nel periodo di cui all’art. 2, lettera F, le emittenti locali possono trasmettere esclusivamente le forme di propaganda politica a pagamento come disciplinate dal successivo articolo 6 del presente codice di autoregolamentazione.

ARTICOLO 5

Disciplina della propaganda elettorale.

1. Entro il decimo giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, le emittenti locali che intendono diffondere propaganda elettorale a pagamento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la

consultazione elettorale rendono pubblico il loro intendimento mediante un avviso da trasmettere almeno una volta e con adeguato rilievo, nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nell'avviso le emittenti locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

le condizioni temporali di prenotazione degli spazi di propaganda elettorale con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati. Per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale devono essere praticate condizioni uniformi, anche economiche, a tutti i soggetti politici;

le modalità di prenotazione degli spazi;

le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente locale;

ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

2. Ciascuna emittente locale deve tener conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Le emittenti locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi di propaganda elettorale a pagamento per i singoli candidati per importi superiori a quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

4. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per la propaganda elettorale, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

5. Ciascuna emittente locale è tenuta a praticare, per gli spazi di propaganda elettorale a pagamento, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale a pagamento.

6. Nel caso di diffusioni di spazi di propaganda elettorale differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

7. La messa in onda dell'avviso di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la diffusione della propaganda elettorale a pagamento. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione della propaganda elettorale a pagamento può avere comunque inizio dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dell'avviso.

8. La propaganda elettorale a pagamento deve essere preceduta da un annuncio in audio o video del seguente testuale contenuto: "*Propaganda elettorale a pagamento*". L'annuncio deve altresì fornire l'indicazione del soggetto politico committente.

ARTICOLO 6

Disciplina della propaganda politica.

1. Dal giorno successivo a quello di ogni consultazione elettorale o referendaria fino al trentunesimo giorno antecedente ulteriori consultazioni elettorali o referendarie, le emittenti locali possono diffondere propaganda politica, alla quale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6 del presente codice di autoregolamentazione. Per l'accesso agli spazi devono essere praticate condizioni uniformi, anche economiche, a tutti i soggetti politici.
2. La propaganda politica deve essere preceduta da un annuncio in audio o video del seguente testuale contenuto: "*propaganda politica a pagamento*". L'annuncio deve altresì fornire l'indicazione del soggetto politico committente.

ARTICOLO 7

Trasmissioni in contemporanea

Le emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

ARTICOLO 8

Sanzioni

Per le violazioni del presente codice si applicano le disposizioni dell'articolo 11 – quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.